

n. 10180-1\2015 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA

stittet and Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il giudice dott.ssa Anna Maria Marra

sciogliendo la riserva assunta sul ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto

da

, rappr. e dif. dal Prof. Avv.

contro

B , rappr. e dif. dall'Avv.

osserva quanto segue.

Premesso che:

sp.a., quale socia di 🤇 s.r.l. in liq., previo accertamento anche in via incidentale della invalidità delle delibere di approvazione dei bilanci del 16 dicembre 2013 e del 2 maggio 2014 in liq., ha agito con giudizio ordinario nei aventi ad oggetto l'aumento di capitale di confronti di $\mathbb{C}_{\mathbb{C}}$ e di $\mathbb{W}_{\mathbb{C}}$ già amministratori di $\mathbb{C}_{\mathbb{C}}$ s.r.l. in liq., a cui addebita la predisposizione dei bilanci del 2013 e del 2014 sulla base di dati contabili artefatti e ne ha chiesto la condanna in solido al risarcimento del danno in proprio favore della somma di Euro 617.292,00 sul presupposto che, se avesse conosciuto la reale situazione finanziaria di s.r.l., non si sarebbe determinata a sottoscrivere gli aumenti di capitale di cui alle delibere su indicate ed a ripianarne le perdite nonché a rinunciare a parte del credito vantato nei confronti della detta società, pari ad Euro 532.292,00;

A. A. S. p.a. ha, pressoché contestualmente all'instaurazione del contraddittorio, proposto ricorso ex art. 671 c.p.c. nei confronti del solo \mathcal{B} chiedendone il sequestro dei beni sino alla concorrenza della pretesa risarcitoria prospettando il pericolo di dispersione della garanzia ex art. 2740 c.c. desumibile dalla cessione del 50% della quota di partecipazione da costui detenuta in \mathcal{E} s.r.l. a $260\overline{F_{000}}$ c. , socio titolare del 49%, e mantenendo per sé solo l'1%, cessione avvenuta dopo le diffide e le denunce penali rivoltegli dalla deducente, nonché dall'insufficienza del patrimonio del medesimo, costituito da immobile in comproprietà al 5% con il coniuge separato e da cui è in procinto di separarsi;

il \mathcal{B} si è costituito svolgendo eccezioni di carattere preliminare (inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 16 *bis* d.1. n. 179/2012, necessità di nomina di curatore speciale a \mathcal{C} s.r.l. stante il conflitto di interesse in cui verserebbe il legale rappresentante di essa per essere, nel contempo amministratore di \mathcal{C} s.r.l. e socio al 50% di $(100 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} +$

s.r.l. in liq, convenuta nel giudizio di merito in ragione della domanda di "previo accertamento, anche incidentale, dell'invalidità delle delibere di aumento del capitale sociale", a cui è stato notificato il ricorso ex art. 671 c.p.c., si è costituita in giudizio aderendo alle domande di Area r. s.p.a.;

Rilevato che la questione preliminare costituita dall'inammissibilità del ricorso a seguito del deposito in forma cartacea invece che telematica è infondata posto che la proposizione del ricorso ex art. 671 c.p.c. mediante deposito di ricorso in forma cartacea in luogo del deposito con modalità telematica non ha in alcun modo pregiudicato il contraddittorio e costituisce in sotanza una mera

irregolarità, sicché non se ne può far discendere l'inammissibilità tout court (arg. da Cass. 6772\2016);

Rilevato che la questione relativa alla necessità di designazione a C s.r.l. di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. non è influente posto che TC s.r.l. in liq. non è parte necessaria del presente sub-procedimento;

Evidenziato che non è chiaro se A s.p.a. abbia inteso chiedere in via principale l'accertamento dell'invalidità delle delibere di aumento di capitale del 16 dicembre 2013 e del 2 maggio 2014, il cui esito, ove praticabile ed in ipotesi di accoglimento, potrebbe avere effetti sulla domanda risarcitoria dovendosi tener conto delle conseguenze restitutorie dell'accoglimento della domanda di pronuncia di invalidità ove proposta in via principale;

Tanto puntualizzato, rilevato che la pretesa risarcitoria, che peraltro dovrebbe tener conto -in detrazione- del valore della quota derivante dalla sottoscrizione degli aumenti del capitale sociale, è allo stato sostenuta dall'affermazione della completa estraneità del componente del consiglio di amministrazione del considerato "in rappresentanza" di conservente da una perizia di professionista incaricato da considerato s.p.a. a supporto della non corrispondenza al vero dei bilanci del 2013 e del 2014 poiché elaborati sulla base di contabilità artefatta;

Rilevato che il primo assunto è del tutto sfornito di prova ed anzi non è verosimile o appare smentito dalle seguenti circostanze: A s.p.a. è stata socia di C s.r.l., costituita nel 2003, sin dal 15 luglio 2004 con una quota del 25% sicché non sembra credibile una sua completa ignoranza delle vicende societarie; l'impugnazione dell'ex socio H, proposta in data 25 novembre 2013 avverso la delibera di approvazione del bilancio del 26 ottobre 2013 per mancanza di trasparenza, veridicità e chiarezza e per anomalie della situazione patrimoniale al 31 luglio 2013, venuta senz'altro a conoscenza di G presidente del consiglio di amministrazione di s.r.l., già presidente del consiglio di amministrazione oltre che socio di A s.p.a. (si veda in dettaglio l'esposizione dei fatti contenuta in memoria difensiva del alle pagine 9 e 10), era rivelatrice di una condizione critica di C s.r.l. e della sua contabilità; • le risultanze dei documenti in atti, descritte dalla difesa del \mathcal{B} (si vedano le pag. 12, 13 e 14 della memoria difensiva di tale parte) sono in contrasto con la professata completa estraneità alle vicende di \mathcal{C} s.r.l.; ed inconsapevolezza della situazione contabile e finanziaria di \mathcal{C}_{-} s.r.l.;

Osservato che la perizia di parte non è idonea a comprovare gli artifizi allegati anche alla luce dei rilievi svolti dalla difesa del β ;

Evidenziato che la complessità in fatto della vicenda dedotta in giudizio, qui esposta nei soli tratti essenziali ai fini delle valutazioni necessarie alla decisione del presente procedimento, richiede accertamenti incompatibili con la cognizione cautelare ed approfondimenti di carattere tecnicocontabile che non possono essere sostituiti da una perizia di parte;

Rilevato che le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame del requisito del *periculum in mora* atteso che la carenza del *fumus* preclude la concessione della misura invocata, non senza però osservare che la cessione della quasi totalità della quota detenuta in E s.r.l. in data 28 novembre 2014 (doc. 23 del resistente) appare anteriore alla conoscenza da parte del Bdelle denunce a su carico (doc. 24 del resistente);

Spese al definitivo (art. 669 esepties c.p.c.).

P.Q.M.

rigetta il ricorso ex art 671 c.p.c. proposto da A s.p.a. nei confronti di B

spese al definitivo;

si comunichi.

Venezia, 18 maggio 2016

Il giudice

(dott.ssa Anna Maria Marra)